



COMUNE DI BARDONECCHIA

REGOLAMENTO

Imposta di Soggiorno

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 06/06/2012

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 29/05/2014

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 09/07/2014

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 18/06/2015

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 19/04/2016

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 31/03/2017

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 10 del 01/04/2019

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 6 del 18/04/2023

Articolo 1

Presupposto dell'imposta di soggiorno

1.1 Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio comunale così come disciplinate dal Testo unico delle leggi regionali in materia di Turismo. Tali strutture, a titolo esemplificativo, sono: strutture ricettive all'aria aperta – campeggi, agriturismo, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche e alberghi, nonché gli immobili destinati a locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio comunale.

1.2 Ai fini del presente articolo, si intendono locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione mobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

1.3 Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

1.4 La destinazione del gettito di cui al comma precedente è determinata dall'Amministrazione con apposito atto.

Articolo 2

Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

2.1 Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe comunale.

2.2 Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale.

Articolo 3

Esenzioni

3.1 Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori entro il decimo anno di età.
- b) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 1;
- c) coloro che soggiornano per esigenze di lavoro debitamente attestate da parte del datore di lavoro.
- d) i soggetti portatori di handicap;
- f) i pernottamenti oltre la soglia dei 15 giorni consecutivi.

Articolo 4

Misura dell'Imposta di Soggiorno

4.1 L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata diversamente a seconda della tipologia di struttura ricettiva in modo da tenere conto delle caratteristiche delle strutture.

Le strutture ricettive sono classificate in:

- STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE SUPERIORI A 3 STELLE;
- STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE FINO A TRE STELLE;
- B&B CAMPEGGI CASE PER FERIE LOCAZIONI BREVI AFFITTACAMERE RIFUGI

4.2 Nelle strutture individuate al comma 1 del presente articolo, esclusi i campeggi e i villaggi turistici, l'imposta è dovuta fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi;

4.3 Per i villaggi turistici ed i campeggi (complessi ricettivi all'aperto) la misura dell'imposta si applica per 15 giorni all'anno anche se le presenze del soggetto passivo di imposta sono distribuite in più periodi.

4.4 La misura dell'imposta è stabilita dall'organo comunale competente entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 5

Obblighi di comunicazione

5.1 Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a informare il proprio ospite, esponendo gli avvisi plurilingue redatti dall'Amministrazione Comunale riguardo l'applicazione e all'entità dell'imposta di soggiorno.

5.2 A decorrere dall'anno di imposta 2020, il gestore è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

5.3 Il gestore della struttura ricettiva è altresì tenuto a comunicare trimestralmente al Comune di Bardonecchia il numero dei pernottamenti per struttura. La comunicazione deve essere presentata entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre solare di riferimento.

5.4 La comunicazione è trasmessa in via telematica utilizzando il software messo a disposizione dal Comune di Bardonecchia e deve essere effettuata anche nell'ipotesi in cui non ci siano stati pernottamenti.

5.5 Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, presenta annualmente al Comune di Bardonecchia il "Conto giudiziale" debitamente sottoscritto e redatto secondo il modello messo a disposizione dall'Amministrazione comunale. Il conto giudiziale della gestione svolta dall'agente contabile va reso entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 6

Versamenti

6.1 I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta al gestore della struttura ricettiva, presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta e contestualmente provvede alternativamente:

- a rilasciare quietanza emettendo ricevuta fiscale nominativa al cliente utilizzando l'apposito bollettario in triplice copia rilasciato dal Comune di Bardonecchia;
- a inserire il relativo importo in fattura indicando che trattasi di "operazione fuori campo IVA". Il gestore è tenuto a conservare copia di tale ricevuta senza allegarla alla rendicontazione finale ai fini della verifica del conto giudiziale.

6.2 Il gestore della struttura ricettiva può rilasciare una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati ed i singoli nuclei familiari.

6.3 Il gestore della struttura ricettiva che riscuote l'imposta di soggiorno mediante inserimento in fattura dovrà provvedere alla conservazione della documentazione attestante le quietanze emesse e dichiarare dove è conservata tale documentazione (sede legale o studio professionale);

6.4 Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre solare di riferimento.

:

- mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuali mezzi alternativi al denaro;
- altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 7

Disposizioni in materia di accertamento

7.1 Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27.12.2006, n. 296.

7.2 Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati e notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 8

Sanzioni

8.1 Le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, 472 e n. 473, nonché dalle disposizioni del presente articolo.

8.2 Per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D. lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

8.3 Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alla prescritta scadenza, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti delle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689.

Articolo 9

Riscossione coattiva

9.1 le somme accertate dell'amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni o secondo le procedure previste dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639,

Articolo 10

Rimborsi

10.1 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

10.2 Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.

10.3 Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a dodici euro.

Articolo 11

11.1 Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..

Articolo 12

Disposizioni transitorie

12.1 Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.

12.2 Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i D. Lgs. n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006, n. 296 ed il regolamento generale delle entrate tributarie comunale vigente.

12.3 Qualora la Regione Piemonte adotti delle disposizioni relative alle locazioni brevi incompatibili con quanto indicato nel presente regolamento, troveranno applicazione le disposizioni indicate nella normativa regionale.